

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Bergamo — Interpretazione dell'art. 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU L 42, pag. 48) — Credito al consumo — Diritto del consumatore di agire nei confronti del finanziatore nel caso di inadempimento del contratto di vendita relativo ai beni finanziati dal credito

Dispositivo

L'art. 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella della causa principale, l'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.

(¹) GU C 37 del 9.2.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa da A

(Causa C-523/07) (¹)

[Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Ambito di applicazione *ratione materiae* — Nozione di «materie civili» — Decisione relativa alla presa in carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia — Residenza abituale del minore — Provvedimenti cautelari — Competenza]

(2009/C 141/22)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, lett. d), 8,

n. 1, 13, n. 1 e 20, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Esecuzione di una decisione unica relativa alla presa a carico e al collocamento di un minore al di fuori della famiglia, adottato nell'ambito di provvedimenti di diritto pubblico relativi alla tutela dei minori — Situazione di un minore che ha la residenza permanente in uno Stato membro, ma che soggiorna in un altro Stato membro senza fissa dimora

Dispositivo

- 1) L'art. 1, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev'essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materie civili», ai sensi della suddetta disposizione, una decisione che ordina la presa in carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine, quando tale decisione è stata adottata nell'ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.
- 2) La nozione di «residenza abituale», ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, dev'essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. Compete al giudice nazionale stabilire la residenza abituale del minore, tenendo conto delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie.
- 3) Un giudice nazionale può disporre un provvedimento cautelare, come la presa in carico di minori, ai sensi dell'art. 20 del regolamento n. 2201/2003, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

— tale provvedimento deve essere urgente;

— deve essere adottato rispetto a persone presenti nello Stato membro di cui trattasi, e

— deve essere provvisorio.

L'attuazione del detto provvedimento nonché il carattere imperativo di quest'ultimo devono essere determinati secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale. Dopo l'attuazione del provvedimento cautelare, il giudice nazionale non è obbligato a deferire il caso al giudice competente di un altro Stato membro. Tuttavia, allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, il giudice nazionale che ha attuato provvedimenti provvisori o cautelari deve informarne, direttamente o tramite l'autorità centrale designata ai sensi dell'art. 53 del regolamento n. 2201/2003, il giudice competente di un altro Stato membro.

4) Qualora il giudice di uno Stato membro non abbia alcuna competenza, esso deve dichiarare d'ufficio la propria incompetenza, senza essere tenuto a deferire il caso ad un altro giudice. Tuttavia, allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, il giudice nazionale che ha dichiarato d'ufficio la propria incompetenza deve informarne, direttamente o tramite l'autorità centrale designata ai sensi dell'art. 53 del regolamento n. 2201/2003, il giudice competente di un altro Stato membro.

(¹) GU C 22 del 26.1.2008.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst

(Causa C-533/07) (¹)

[Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Art. 5, punto 1, lett. a) e b), secondo trattino — Nozione di «prestazione di servizi» — Concessione di diritti di proprietà intellettuale]

(2009/C 141/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch

Convenuta#: Gisela Weller-Lindhorst

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'art. 5, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Nozione di «fornitura di servizi» e di «luogo in cui i servizi avrebbero dovuto essere forniti» — Competenza giurisdizionale su una controversia relativa al pagamento di compensi per una licenza di sfruttamento di un'opera musicale

Dispositivo

1) L'art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un contratto, con il quale il titolare di un diritto di

proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttarlo in cambio del pagamento di un corrispettivo, non è un contratto di prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione.

2) Al fine di determinare, in applicazione dell'art. 5, punto 1, lett. a), del regolamento n. 44/2001, il giudice competente a conoscere di una domanda di pagamento del corrispettivo dovuto in forza di un contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttarlo, occorre tuttora fare riferimento ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte relativamente all'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.

(¹) GU C 37 del 9.2.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Repubblica di Polonia) — Uwe Rüffler/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

(Causa C-544/07) (¹)

(Art. 18 CE — Normativa in materia d'imposta sul reddito — Riduzione dell'imposta sul reddito in funzione dei contributi di assicurazione malattia versati nello Stato membro di imposizione — Diniego di una riduzione in funzione dei contributi versati in altri Stati membri)

(2009/C 141/24)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parti

Ricorrente: Uwe Rüffler

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) — Interpretazione dell'art. 12, primo comma, e dell'art. 39, nn. 1 e 2, del Trattato CE — Legislazione nazionale in materia di imposta sul reddito che limita la detraibilità dei contributi di assicurazione malattia dall'imposta ai soli contributi versati nello Stato membro